

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI  
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero della Deliberazione</b>  | 59                                                                                           |
| <b>Data della Deliberazione</b>    | 31-01-2025                                                                                   |
| <b>Oggetto della Deliberazione</b> | Approvazione del Protocollo d'intesa ex art. 23-bis, comma 7, D.LGS. n. 165/2001 AOUC- Estar |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Struttura Proponente</b>          | AFFARI GENERALI |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | MASOTTI ENRICO  |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | LUZZI LINDA     |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Immediata Esecutività</b> | SI |
|------------------------------|----|

## II DIRETTORE UO AFFARI GENERALI

### Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- ✓ la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”;
- ✓ La Legge n. 241/1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- ✓ il D.Lgs n. 165/2001 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l'art. 23-bis, comma 7, col quale si stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ la L.R.T. 40/2005 recante la disciplina del Servizio Sanitario Regionale, nella parte in cui ha previsto l'istituzione dell'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Estar) per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute, nelle seguenti materie: a) approvvigionamento di beni e servizi; b) magazzini e logistica distributiva; c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) tecnologie sanitarie; e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale; f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale; g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;

**Preso atto** del vigente Statuto dell'AOU Careggi adottato con provvedimento del Direttore Generale n° 690/2024;

### Considerato che:

- con nota prot. Aouc n. 26107 del 30/10/2024, assunta in pari data al Protocollo di Estar al n. 53826, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rappresentato la necessità di sviluppare i rapporti e favorire lo scambio di informazioni con Estar, in relazione alle funzioni dallo stesso assicurate nel SSR ed alle peculiarità e complessità delle due amministrazioni;
- a tal fine è stato ritenuto opportuno attivare una progettualità che, strutturando questa collaborazione, renda più efficienti i rapporti tra i due Enti e le rispettive Direzioni;
- in particolare l'Azienda si è impegnata a presentare ad Estar una specifica Progettualità ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di individuare e mettere a comune una figura professionale in grado di costituire un elemento di raccordo operativo ed informativo per implementare e supportare i contatti e le relazioni tra le Direzioni aziendali.

**Visto** l'allegato Protocollo d'intesa col quale vengono fissati i criteri generali di collaborazione progettuale tra l'AOU Careggi ed Estar e stabiliti principi in base ai quali definire, con successivi atti, la collaborazione che richiederà l'individuazione di una figura professionale da assegnare temporaneamente all'Azienda ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del Dlgs n° 165/2001 il cui profilo garantisca capacità specifiche e competenze adeguate per supportare operativamente i rapporti tra le Direzioni Aziendali degli Enti.

**Ritenuto** pertanto, di approvare l'allegato Protocollo d'intesa (Allegato 1) condiviso fra le parti;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6 è la Dott.ssa Linda Luzzi, afferente alla UOC Affari Generali.

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il Protocollo d'intesa in allegato (Allegato 1), quale parte integrante del presente atto, per l'assegnazione temporanea di personale di Estar presso l'AOU Careggi ai sensi dell' art. 23-bis, comma 7, D.Lgs n. 165/2001;
2. di dare atto che l'AOUC, a seguito dell'approvazione del redigendo progetto da parte di ESTAR e dell'individuazione del profilo professionale da assegnare temporaneamente, provvederà ad attivare tale assegnazione temporanea con Provvedimento del Direttore dell'UOC Gestione del Personale, a ciò delegato, facendosi carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro
3. di dichiarare ai sensi del comma 4 art. 42 LRT 40/2005 il presente atto immediatamente eseguibile al fine di sottoscrivere il protocollo e poter attivare il percorso in esso previsto ed avviare così la collaborazione tra gli Enti e le rispettive Direzioni con tempestività.
4. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge della Regione Toscana n. 40 del 2005;

#### **Il Direttore UOC Affari generali**

dott. Enrico Masotti

firma acquisita digitalmente

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 7 aprile 2023 con cui è stata nominata la dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria-Careggi;

**Letta e Valutata** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali avente ad oggetto “*Approvazione del Protocollo d'intesa ex art. 23-bis, comma 7, D.LGS. n. 165/2001 AOUC-Estar*”;

**Preso Atto** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza;

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo

Dott. Dario Rosini

firme acquisite digitalmente

#### **DELIBERA**

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di approvare il Protocollo d'intesa in allegato (Allegato 1), quale parte integrante del presente atto, per l'assegnazione temporanea di personale di Estar presso l'AOU Careggi ai sensi dell' art. 23-bis, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 provvedendo alla sua sottoscrizione;

2. di dare mandato alle competenti strutture dell'AOUC di attivarsi per la redazione del Progetto da inviare all'approvazione di ESTAR e di provvedere all'assegnazione temporanea del soggetto all'uopo individuato con provvedimento del Direttore dell'UOC Gestione del Personale, a ciò delegato, facendosi carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
1. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in premessa;
2. di incaricare la UOC Affari Generali:
  - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito web istituzionale;
  - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Daniela Matarrese

firma acquisita digitalmente

Elenco allegati:

All. 1\_Schema di Protocollo di intesa ESTAR-AOUC

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*.

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DI  
ESTAR PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**

**EX ART. 23-BIS, COMMA 7, D.LGS. N. 165/2001**

**TRA**

L'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi** (di seguito denominata "**Azienda**"), con sede a Firenze, Largo Brambilla n. 3, (P.I. 04612750481) in persona del Direttore Generale Dr.ssa Daniela Matarrese, domiciliata per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria

**E**

L'**Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale** (di seguito "**Estar**"), C.F./P.IVA 06485540485, con sede in Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - Firenze, in persona del Direttore Generale, Dr. Daniele Testi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente (detto, congiuntamente "**Parti**")

**VISTI**

- La Legge n. 241/1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare l'art. 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- il D.Lgs. n. 502/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- la L.R.T. 40/2005 recante la disciplina del Servizio Sanitario Regionale, che ha previsto l'istituzione dell'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Estar) a decorrere dal 01/10/2014 per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende

sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute, attribuendogli le seguenti materie di competenza:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) magazzini e logistica distributiva;
- c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) tecnologie sanitarie;
- e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
- f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
- g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;

### **PREMESSO**

- che con nota prot. aouc\_fi0026107 del 30/10/2024, assunta in pari data al Protocollo di Estar al n. 53826, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rappresentato la necessità di sviluppare e favorire la gestione e lo scambio di informazioni con Estar, in relazione alle molteplici funzioni dallo stesso assicurate e alle peculiarità e complessità delle due Amministrazioni, e manifestato l'intenzione di attivare una progettualità che renda forte questa collaborazione mirando a realizzare più rapidi e proficui rapporti tra i due Enti;
- che, per raccogliere tutte le opportunità per un maggior coordinamento strutturato tra le Direzioni aziendali, l'Azienda intende presentare ad Estar uno specifico Progetto che prevede la richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, di una figura professionale, a tempo pieno, il cui profilo professionale sia coerente con il Progetto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

## **Art. 2 – Oggetto dell'intesa**

1. L'Azienda ed Estar manifestano, con il presente Protocollo di intesa, la volontà di cooperare per realizzare più rapidi e proficui rapporti collaborativi, di coordinamento ed integrazione tra le due amministrazioni

## **Art. 3 – Obiettivi**

1. Con il presente Protocollo di intesa le parti intendono promuovere una serie di azioni per:
  - facilitare i processi comunicativi e collaborativi tra l'Azienda ed Estar al fine di un maggior coordinamento strutturato tra le Direzioni Aziendali
  - sviluppare percorsi condivisi su attività di interesse comune nell'ambito delle rispettive funzioni

## **Art. 4 – Modalità di attuazione**

1. Estar si impegna a garantire l'assegnazione temporanea di personale ex art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 presso l'Azienda nelle forme e con le finalità di cui al presente Protocollo.
2. In tale prospettiva, l'Azienda si impegna a presentare alla Direzione dell'Estar un Progetto con la richiesta di assegnazione temporanea di personale ex art. 23-bis, comma 7, del citato Decreto Legislativo, il cui profilo professionale sia coerente con il Progetto e che, quindi, abbia capacità specifiche e competenze adeguate per espletare funzioni di collaborazione per le Direzioni Aziendali.
3. Estar, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma 2, effettuerà una valutazione del Progetto relativamente ai seguenti aspetti:
  - coerenza tra il Progetto e le politiche aziendali;
  - ricadute organizzative sulla funzionalità operativa degli uffici.
4. In caso di valutazione positiva del Progetto, Estar assegnerà all'Azienda il personale richiesto, previo assenso del personale interessato e previa verifica della inesistenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.
5. Il personale sarà individuato da Estar fra i propri dipendenti sulla base dei contenuti del Progetto

valutato positivamente e secondo modalità definite internamente ad Estar dalla U.O.C Gestione Risorse Umane.

6. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza ed a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Gestione del personale**

1. Il personale di Estar assegnato all'Azienda sarà destinato esclusivamente all'esecuzione del Progetto di cui all'articolo 4.

2. Il suddetto personale rimane nella dipendenza organica di Estar; al fine di una corretta gestione degli istituti giuridici contrattuali applicabili, Estar si impegna a comunicare all'AOU Careggi il riepilogo della situazione oraria e degli istituti eventualmente in godimento dal dipendente temporaneamente assegnato.

3. L'Azienda, una volta attivata l'assegnazione temporanea con Provvedimento del Direttore dell'UOC Gestione del Personale, su delega del Direttore Generale, si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la presa di servizio, la rilevazione di presenze/assenze, la fruizione delle ferie, il lavoro straordinario), inviando i relativi prospetti riepilogativi al competente ufficio di Estar.

4. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato al Direttore della struttura organizzativa dell'Azienda di assegnazione, che provvederà a comunicarlo tempestivamente ad Estar per i relativi adempimenti.

5. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio di Estar, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione alla struttura organizzativa dell'Azienda alla quale è stato assegnato.

6. Qualora vi fossero comportamenti rilevanti ai fini della valutazione di responsabilità di natura

disciplinare posti in essere dal personale temporaneamente assegnato, il titolare dell'azione disciplinare è l'Azienda (AOUC), tranne i casi in cui l'eventuale illecito non sia tale da legittimare una sanzione espulsiva. In tal caso andandosi a determinare una modificazione nel rapporto d'ufficio, la competenza (previa segnalazione e trasmissione degli atti da parte dell'amministrazione di destinazione) e la titolarità dell'azione disciplinare sono dell'amministrazione di appartenenza (ESTAR).

7. L'Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale assegnato.

8. L'assegnazione del personale di cui al presente articolo non costituisce il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Azienda.

9. L'AOU Careggi provvederà autonomamente alla valutazione del dipendente sulla base del sistema di valutazione della performance in vigore presso la stessa. La retribuzione di risultato relativa al periodo di vigenza dell'assegnazione ex art. 23-bis verrà erogata dall'Azienda in base alla valutazione effettuata dall'AOU Careggi secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo aziendale.

#### **Art. 6 – Oneri economici**

1. Per l'intero periodo di assegnazione tutti gli oneri connessi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi, agli oneri contributivi ed assicurativi, sono a carico dell'Azienda, che provvederà a corrispondere al dipendente assegnato le competenze stipendiali.

#### **Art. 7 – Referenti**

1. I Referenti per il presente Protocollo sono:

- per Estar il Responsabile della UOS Servizi Generali;
- per l'Azienda il Direttore UO Affari Generali.

#### **Art. 8 – Durata**

1. Gli effetti del presente Protocollo d'intesa decorrono dalla data della sua sottoscrizione e per la durata massima di 48 mesi.

2. Il periodo di assegnazione del personale di Estar presso l'Azienda è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza a mezzo di scambio di PEC per un massimo di 36 mesi; l'assegnazione non può comunque eccedere la durata del Protocollo di intesa.

#### **Art. 10 - Facoltà di recesso**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo prima della scadenza di cui all'art. 7, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare a mezzo PEC all'altra Parte, senza alcun altro onere.

#### **Art. 11- Protezione dei dati personali**

1. Le parti si qualificano, relativamente al trattamento di dati personali necessario per la instaurazione e gestione del presente accordo, quali (autonomi) Titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento Generale 2016/679 (GDPR).

2. Il personale di cui all'art. 4 comma 1 è autorizzato dall'amministrazione beneficiaria, Titolare al trattamento dei dati per le attività indicate nel Progetto di cui all'art. 4 comma 2, quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 (Codice).

#### **Art. 12 - Modalità di sottoscrizione ed aspetti fiscali**

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, il presente Protocollo di intesa è sottoscritto digitalmente con trasmissione tra le Parti a mezzo posta certificata.

2. Il presente Protocollo di intesa verrà registrato solo in caso d'uso, a cura ed a spese della Parte che ne ha interesse.

3. *L'imposta di bollo relativa al presente Protocollo di intesa è a carico dell'Azienda ed è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 0012047 del 06/02/2017 per n. 2 marca da bollo del valore totale di € 32,00.*

#### **Art. 13- Rinvii e Foro competente**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile,

nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti relativamente alla validità, all'efficacia, all'interpretazione o all'esecuzione della presente intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, previo esperimento di tentativo accordo bonario.

**Per AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. ssa Daniela Matarrese

**Per ESTAR**

Il Direttore Generale

Dr. Daniele Testi